



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

SCHEDARIO DELLE MASSIME DEL CGA

Voce: Procedimento amministrativo

Sommario:	Procedimento amministrativo – comunicazione avvio - omissione – violazione di legge – necessità che l'interessato dimostri che avrebbe potuto incidere sul provvedimento finale in senso favorevole allo stesso – onere della prova.
Estremi del provvedimento:	C.G.A. n. 358/13 del 12 novembre 2013 su ric. Str. n.358/12
Massima:	<p>L'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento non determina violazione di legge quando si tratti di perseguire violazioni o infrazioni, a meno che il soggetto non avvisato dimostri che, ove avesse avuto la possibilità di partecipare tempestivamente al procedimento, avrebbe potuto presentare osservazioni, opposizioni e prove atte ad incidere sul provvedimento finale in senso favorevole allo stesso (Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2009, n. 2723; C.G.A., ss.rr., 8 novembre 2011, n. 1148/11 e 7 giugno 2011, n. 654/10).</p> <p>Ma nel caso di specie il ricorrente, neppure in sede di ricorso, ha prodotto alcun principio di prova o argomentazione in grado di provare che, ove avesse partecipato al procedimento, avrebbe potuto impedire l'adozione del provvedimento di demolizione.</p>
Note	(C.G.A., ss.rr., 20 settembre 2005, n. 896/00; C.G.A., ss.rr., 5 settembre 2006, n. 547/2006; Cons. Stato, Sez. VI, 6 giugno 2008, n. 2773).

Redattore: Avv.S.Abbate

